



Al Presidente del Consiglio Comunale di Perugia
dott. Leonardo Varasano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Adozione del Regolamento Comunale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

PREMESSO CHE:

- La **Costituzione Italiana** all'**articolo 32** tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- Il **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea**, al comma 1 dell'art. 191, individua la **protezione della salute umana** fra gli obiettivi prioritari della politica comunitaria in materia ambientale e, al successivo comma 2, introduce il **principio di precauzione**, con il quale si dispone che: *“La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”*;
- **Reg CE 889/08** individua le sostanze attive ammesse in agricoltura biologica nei rispettivi allegati;
- Il **Reg CE n 1272/2008**, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore nell'UE il 20 gennaio 2009, ha introdotto, a partire dal 1 giugno 2015, un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, prevedendo un periodo di transizione fino a giugno 2017 durante il quale erano applicabili sia il vecchio che il nuovo sistema.
- Il **Reg. CE 1107/09**, all'art. 3, fornisce le definizioni di **sostanza potenzialmente pericolosa** e di **gruppi vulnerabili**, come appresso riportato:
 - 4) «Sostanza potenzialmente pericolosa» qualsiasi sostanza che sia intrinsecamente in grado di causare effetti negativi sugli esseri umani, sugli animali o sull'ambiente e che sia contenuta o prodotta in un prodotto fitosanitario in concentrazioni tali da comportare un rischio che tali effetti si producano.
 - 14) «Gruppi vulnerabili» le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo.
- Il **Reg. CE 1107/09**, all'allegato II, **Procedura e criteri per l'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti a norma del capo II**, al punto 5., individua inoltre le caratteristiche di potenziale o effettiva classificazione che rendono impossibile considerare una sostanza a basso rischio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, anche laddove ne occorresse solo una delle seguenti: *cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione, chimica sensibilizzante, molto tossica o tossica, esplosiva, corrosiva*. Inoltre non è considerata a basso rischio se: *è persistente (tempo di dimezzamento nel suolo*

superiore a 60 giorni), il fattore di bioconcentrazione è maggiore di 100, si ritiene che alteri il sistema endocrino, o ha effetti neurotossici o immunotossici.

- La **Direttiva europea n. 128 del 21 ottobre 2009**, recepita dall'Italia attraverso il **D.lgs. n. 150 del 14 agosto 2012**, istituisce un quadro per realizzare l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, e altresì impone di adottare tutte le misure necessarie per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi privilegiando, ove possibile, i metodi non chimici affinché gli operatori adottino pratiche o prodotti che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente;
- **D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992** agli artt 3 e 4 individua le caratteristiche di definizione dei centri abitati;
- **DM Salute del 14 giugno 2002 - G.U. 244 del 17 ottobre 2002**_Recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2002 - Suppl. Ordinario n. 197)
- **D.Lgs. n. 65 del 14 marzo 2003** riporta norme per l'Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- **D.lgs. 3 aprile 2006, n.152**, Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, noto come Codice per l'ambiente.
- Con **Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014** [Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2000/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». Il ministro delle Politiche Agricole alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro della Salute] è stato adottato il **Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari** che, in attuazione della Direttiva europea sopracitata, individua le politiche e le azioni volte ad “assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari”.
- La **Regione Umbria**, con la **DGR n. 315 del 16 marzo 2015 e successive integrazioni (DGR n. 485 del 09 aprile 2015)** ha recepito quanto previsto dal PAN circa l'uso sostenibile dei pesticidi, con specifico riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'uso dei prodotti fitosanitari;
- La **Regione Umbria**, in data **5 dicembre 2016**, ha adottato la **DGR n. 1429, con relativo Allegato A** relativa all'approvazione delle “*Linee guida regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili – Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N. - Pesticidi).*”.
- “*Le Autorità competenti (Comuni, Enti gestori di aree naturali protette, ecc.) sono tenute ad adottare, con propri atti di recepimento, le disposizioni contenute nel presente documento per quanto di propria competenza (es. Regolamento Comunale di Igiene, Piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ecc.).*
- *Fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme regolamentari adottate come definito al punto che precede, gli utilizzatori professionali sono, comunque, tenuti a rispettare le disposizioni*



previste nelle presenti Linee di Indirizzo e ogni eventuale disposizione più restrittiva adottata dai singoli Comuni ove ritenuto necessario a maggiore tutela della salute pubblica nell'ambito dell'applicazione del principio di precauzione.”. **commi 2 e 3 del punto 1 dell'Allegato A della DGR n. 1429;**

- l'adozione di un regolamento regionale ad oggi non è possibile per l'assenza di normativa regionale in tal senso, la cui introduzione peraltro sarebbe auspicabile per superare il rischio di difformità fra regolamenti di comuni limitrofi;
- Il **Sindaco** rappresenta in ambito comunale l'Autorità preposta alla tutela della salute dei cittadini ai sensi dell'art. 217 del RD n. 1265 del 27 luglio 1934 e che, in questa veste, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L 833/78 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/1998;
- Il **Comune di Perugia**, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12 gennaio 2015, ha approvato la mozione sulla “Salvaguardia del territorio comunale dall’uso dei diserbanti chimici, delle sostanze tossiche anche di origine naturale e delle sostanze saline negli interventi di controllo delle infestanti al di fuori delle pratiche agricole”;
- Il **Comune di Citerna**, con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 18 luglio 2016, ha approvato il “Regolamento Comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra-agricole”, entrato in vigore il 6 agosto 2016;
- Il **Comune di Giano dell'Umbria**, con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27 feb 2018, ha approvato il “Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole”, entrato in vigore nel mese di aprile c.a..
- Il **Comune di Città di Castello**, con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21 maggio 2018 ha approvato il “Regolamento comunale sull'utilizzo dei fitosanitari in aree agricole ed extra-agricole”.
- É iscritta all'ordine dei lavori d'aula dell'**Assemblea legislativa dell'Umbria** la **risoluzione n. 1687 della III Commissione Consiliare Permanente** “*Deliberazione della Giunta regionale n. 1429 del 05/12/2016 inerente: approvazione delle linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili – Piano di azione Nazionale per l'Uso Sostenibile dei Pesticidi*” con la quale si impegna la Giunta a rivedere la DGR 1429 in merito a vari aspetti attinenti ai programmi di informazione e sensibilizzazione, ai sistemi di contenimento della deriva, alla difesa dei corpi idrici e all'attività di controllo e vigilanza.
- In data 28 agosto 2018 u.s. è stato approvato in Assemblea legislativa dell'Umbria l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque 2016-2021, atto 1403/Bis, che nei suoi lavori preparatori ha contemplato anche audizioni dell'Assessorato alla Salute e al Welfare in merito ai rischi per la salute umana derivanti dall'inquinamento da fitofarmaci delle acque.

- EVIDENZIATO CHE:

- Il “**Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque**” n. 208 del 2014, pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni;
- Il medesimo Rapporto evidenzia come le dinamiche idrologiche, con particolare riferimento alle acque sotterranee, siano lente e “solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il buono stato di tali risorse”.



- Il medesimo Rapporto sottolinea che “esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze [Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009].”

- **CONSIDERATO CHE:**

- Innumerevoli studi, tra i quali “Cancer health effects of pesticides: systematic review - Bassil K.L. et al. in Canadian Family Physician, vol. 53, October 2007”, dimostrano la correlazione tra l’uso dei pesticidi e l’insorgere di patologie tumorali (primi fra tutti linfomi e mielomi) oltre che di altre malattie del sistema nervoso centrale come Parkinson, SLA e Alzheimer, e malformazioni fetali;
- Le categorie della popolazione più vulnerabili ai fitofarmaci sono i bambini e le donne in gravidanza e che il tempo medio di latenza per l’insorgenza di un tumore è di 20 anni;
- Come segnalato anche da uno studio prodotto dal Comitato a Difesa della Terra Valtiberina, nella nostra regione sono correntemente utilizzati i seguenti fitofarmaci: Devrinol, Stomp, Aqua, Activus, Glifosato (erbicidi); Actara, Rogor (insetticidi); Dithane, Cerexil (fungicidi);
- Nonostante l’approvazione del PAN, il quale recita "le autorità competenti, (...) definiscono, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del PAN (...) i programmi di informazione, accurata ed equilibrata, e sensibilizzazione della popolazione sui rischi, e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana per gli organismi non bersaglio e per l’ambiente derivanti dall’uso di prodotti fitosanitari nonché sui benefici dell’utilizzo di mezzi a basso apporto di prodotti fitosanitari con particolare riferimento alla produzione integrata ed a quella biologica", ad oggi non risulta effettuata alcuna campagna di informazione adeguata né a livello nazionale né locale;
- Ogni anno in Umbria migliaia di persone vivono la natura o abitano in zone rurali senza conoscere in modo esaustivo i rischi che corrono collegati all’uso dei pesticidi rammentati.

RICORDATO CHE

- Nella lotta agli agenti fitopatogeni e alle erbe infestanti sono da privilegiare misure di controllo ricorrendo a trattamenti con prodotti a basso rischio, come definiti nel Regolamento (CE) 1107/09, e a prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all’allegato del Regolamento CE 889/08;
- La Regione dell’Umbria, all’indirizzo <http://www.regione.umbria.it/ambiente/natura-e-biodiversita>, riporta tutte le informazioni relativi ai parchi naturali e regionali e alle aree della Rete 2000 destinate alla conservazione della biodiversità dell’Umbria.

AUSPICATO CHE

in ottemperanza alle indicazioni del DIM 22 gennaio 2014 in tema di informazione e sensibilizzazione della popolazione e degli utilizzatori:

- Il **Comune di Perugia** si attivi per allestire all’interno del proprio sito web una pagina dedicata alla pubblicizzazione delle aree sottoposte a trattamento, aggiornandola di volta in volta all’arrivo delle segnalazioni o delle loro variazioni, lasciandone traccia cronologica.
- Il **Comune di Perugia** si attivi per allestire all’interno del proprio sito web un’ulteriore pagina con le informazioni e le indicazioni circa i rischi collegati ai prodotti più frequentemente impiegati nelle segnalazioni pubblicate e tutti i contatti e i link utili in caso di necessità e incidenti che dovessero occorrere a seguito dell’impiego di prodotti fitosanitari.



- Il **Comune di Perugia**, in collaborazione con il **Dipartimento di Prevenzione dell'ASL1 e l'ARPA**, promuova campagne di informazione volte a sensibilizzare i cittadini sui rischi sanitari e sull'impatto ambientale connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari e alle loro modalità d'uso elaborando anche un opuscolo informativo sintetico e facilmente fruibile da diffondere alla popolazione.
- Il **Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Umbria** predisponga i Bollettini fitosanitari di vite ed olivo, a supporto dell'attività degli agricoltori professionali e dei cittadini che utilizzano prodotti fitosanitari nei loro fondi.

VISTI I PARERI DI REGOLARITÀ:

- **parere di regolarità tecnica favorevole espresso per gli aspetti di competenza dal Dirigente Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione dott. Geol. Vincenzo Piro;**
- **parere di regolarità tecnica favorevole per la parte di competenza, ovvero l'art. 18 – Violazioni e Sanzioni espresso dalla Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento Ten. Col. Dott.ssa Antonella Vitali.**



PROPONE AL CONSIGLIO:

- di adottare il seguente regolamento, così come già adottato dai Comuni di Citerna, Giano dell'Umbria e Città di Castello con le opportune modifiche, semplificazioni, integrazioni e aggiornamenti coerenti con le peculiarità del Comune di Perugia e i contributi offerti dalle associazioni di categoria degli agricoltori e dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL1:

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Indice

Articolo	Titolo	Pagina
1	Finalità del regolamento	7
2	Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari	7
3	Definizioni	7
4	Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati da fitofarmaci	9
5	Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari	10
6	Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	10
7	Irrorazione con prodotti fitosanitari: prassi e divieti	11
8	Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati, nelle aree sensibili e nelle strade pubbliche o di uso pubblico	11
9	Impiego di prodotti fitosanitari nelle zone a destinazione agricola o ad uso agricolo	12
10	Fasce di rispetto	12
11	Contenimento della deriva e riduzione delle fasce di rispetto	12
12	Irrorazione con prodotti fitosanitari in prossimità di corpi idrici	13
13	Procedura di notifica alle Autorità preposte dei trattamenti nelle aree specifiche	13
14	Regolamentazione dell'accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Obblighi di comunicazioni e segnaletica	14
15	Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	16
16	Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	17
17	Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	17
18	Controlli e sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento	17

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento intende disciplinare e conciliare la difesa fitosanitaria da agenti patogeni ed il controllo delle erbe infestanti attuata in ambito agricolo, extra-agricolo ed urbano con le esigenze di tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente e di tutte le sue risorse.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono adottate secondo quanto indicato dalle linee di indirizzo regionali (D.G.R. n. 1429 del 05/12/2016 – Allegato A) di recepimento del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi – P.A.N. (D.IM. 22/10/2014)

Art. 2 - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi tali tipologie di prodotti per scopi produttivi e non, è tenuto a porre in essere ogni precauzione possibile in base alle buone pratiche agricole, per assicurare l'incolumità dei cittadini ed il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari nelle aree extra agricole frequentate dalla popolazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, superfici in prossimità di strutture sanitarie e socio-assistenziali e loro pertinenze, parchi e giardini pubblici e relative aree ricreative per bambini, le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, campi/impianti sportivi, viali alberati, i bordi stradali, le aree per la distribuzione di carburanti, parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso, le aree produttive, commerciali e di ristorazione, aree agrituristiche e turistiche, sentieri natura e percorsi salute, fitness con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, zone di interesse storico-artistico, archeologico, monumentale e paesaggistico e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, aiuole pubbliche, aree o percorsi per la sgambatura degli animali, aree ove sono presenti colonie feline.
3. Il presente regolamento si applica anche alle aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione e le aree agricole presenti all'interno delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000 per la tutela della biodiversità.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Agricoltura Biologica e biodinamica: si tratta di sistemi globali di gestione dell'azienda agricola basati sulla difesa fitosanitaria delle colture adottando modelli ambientali e sistemi colturali che rispettano i principi naturali dell'ecologia agraria. L'agricoltura biologica e biodinamica è sottoposta ai Regg. CE 834/2007, 889/2008, 1235/2008 e successive modifiche. Le aziende biologiche e/o biodinamiche sono certificate da enti di certificazione.

Aree naturali protette: la legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato nazionale per le aree protette.
<http://www.minambiente.it/pagina/classificazione-delle-aree-naturali-protette>



Aree sensibili o specifiche: aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili: persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute quali ad es. le donne incinte ed in allattamento, i neonati ed i bambini, gli anziani, i lavoratori ed i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo. Rientrano nelle aree sensibili: quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative e piste ciclabili, cortili e aree verdi interne ai plessi scolastici, parchi gioco per bambini, aree in prossimità di strutture sanitarie e socio-sanitarie, aree assimilabili.

Atomizzatore e Nebulizzatore: apparecchiature per trattamenti fitosanitari delle colture arboree (es. olivo, vite, frutteti, etc.) mediante spargimento di soluzioni acquose dei principi attivi sotto forma di piccolissime gocce. Il sistema pneumatico del nebulizzatore è dotato di miglior rendimento che si traduce nella riduzione delle quantità di soluzioni impiegate ad ettaro.

Biodiversità: la variabilità genetica e fenotipica degli organismi viventi, di qualunque natura essi siano, e degli ecosistemi terrestri ed acquatici dei quali sono parte.

Bosco: terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo in misura superiore al 20% della superficie dei terreni.

Canale: corso d'acqua artificiale a fini irrigui o di scolo e più in generale di bonifica.

Centro Abitato: l'area urbanizzata così come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992.

Corpi Idrici: tutti i corsi d'acqua superficiali, i laghi, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali ed artificiali.

Deriva: fenomeno in base al quale la miscela di fitofarmaci, ad azione antiparassitaria o erbicida, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, fuoriesce dall'area irrorata oltrepassando i confini e raggiungendo colture, abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato o, comunque, zone esterne.

Difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario (D.Lgs. 150/2012 , art 3, punto m).

Diserbante o Erbicida: sostanza utilizzata per il controllo delle malerbe, o piante infestanti, sottoposto a Reg. CE n.1107/2009.

Fasce di rispetto: distanza minima compresa fra la coltura o l'area trattata con prodotti fitosanitari e aree sensibili, corpi idrici o strade.

Fondo Agricolo: terreno concretamente o potenzialmente destinato all'attività agricola.

Fosso: solco naturale od artificiale per lo scolo delle acque.

Insetti pronubi: gli insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la formazione del frutto (es. le api).



Intervallo di sicurezza o tempo di carenza: il periodo di tempo che intercorre dalla fine del trattamento con prodotti fitosanitari alla raccolta del prodotto. Eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.

Irroratrice: apparecchiatura a barra per trattamenti fitosanitari delle colture erbacee (cereali, ecc.) mediante spargimento di soluzioni acquose dei principi attivi sotto forma di piccolissime gocce.

Metodi non chimici: metodi alternativi ai prodotti fitosanitari chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III D.Lgs. 150/2012, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo degli organismi nocivi (D.Lgs. 150/2012, art 3, lettera c).

Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (D.Lgs. 81/08, art. 2, lettera r).

Prodotto fitosanitario (PF): come definito dall'art. 2, comma 1 del Reg. CE n.1107/2009, è il prodotto, nella forma in cui è fornito all'utilizzatore, contenente sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di quest'ultimi;
- favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali per i quali sono deputati i fertilizzanti;
- conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti già disciplinati da normativa specifica;
- controllare la flora infestante indesiderata e dannosa;
- eliminare parti vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (D.Lgs. 81/08, art. 2, lettera r).

Scolina: fossatello, o piccolo fosso, per la raccolta dell'acqua.

Siepe: fascia di vegetazione costituita da alberi o arbusti posti in filari con funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Tempo di rientro: il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel campo trattato.

Utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori (D.Lgs. 150/2012, art 3, punto c).

Art. 4 – Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati da fitofarmaci

1. I vegetali o prodotti vegetali trattati con fitofarmaci e non utilizzati devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal competente Ufficio Regionale dei Servizi Fitosanitari, salvo il caso in cui sia trascorso il tempo di carenza previsto per il prodotto utilizzato e fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.



Art. 5 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati.
2. In fase di preparazione e di impiego dei PF è obbligatorio utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute del lavoratore.
3. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare le acque delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico. Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche o dispositivi che ne impediscano la contaminazione.
4. Nel rispetto della pubblica incolumità, è obbligatorio preparare i PF attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta e/o nelle istruzioni allegate ai prodotti, rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.
5. È possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche, senza contaminazione accidentale dell'ambiente, e sempre accompagnati da apposita documentazione (etichetta ministeriale).
6. Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.
7. L'operatore è comunque tenuto a conoscere e adottare i *Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi* riportati nell'Allegato IV aggiornato al 28° ATP pubblicato con DM della Salute del 14 giugno 2002 - GU 244 del 17 ottobre 2002, serie ordinaria, come riportate al link dell'Istituto Superiore di Sanità http://www.iss.it/binary/cnsc/cont/Frasi_S.pdf.

Art. 6 – Deriva di prodotti fitosanitari e comunicazioni correlate

1. I trattamenti dei terreni e delle colture con prodotti diserbanti e fitosanitari debbono essere effettuati in modo che non si verifichi deriva delle sostanze impiegate sui fondi non interessati al trattamento e su tutti gli altri siti non bersaglio, ivi comprese le aree sensibili.
2. Per evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva devono essere adottate sempre la massima cautela e tutte le precauzioni necessarie nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. In prossimità dei siti sensibili, la pressione dei mezzi per l'irrorazione deve essere adeguata ed il getto degli ugelli deve essere indirizzato in direzione opposta ai luoghi abitati, agli altri luoghi sensibili ed alle strade.
3. Nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, in caso di deriva incontrollata dei fondi non interessati dalla coltura trattata o di aree sensibili, l'autore o il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente l'accaduto comunicando agli interessati il nome del PF impiegato, la sua classe tossicologica ed il relativo intervallo di sicurezza.



Art. 7 – Irrorazione con prodotti fitosanitari: prassi e divieti

1. L'irrorazione di prodotti fitosanitari deve sempre avvenire osservando le modalità operative prescritte dalla normativa vigente.
2. In nessun caso l'irrorazione può comportare il contatto diretto del prodotto fitosanitario con persone, addette o non addette ai lavori, animali o veicoli in transito lungo le strade limitrofe all'area di trattamento.
3. Durante tutto il periodo di fioritura è fatto divieto di impiego di prodotti fitosanitari tossici per gli insetti pronubi. L'impiego di ogni altro prodotto atossico per questi insetti è permesso.
4. In presenza di vento superiore a 3,4 m/s, pari a 11 km/h, ed equivalente ad una leggera brezza secondo la scala Beaufort (Allegato 1), è sempre fatto divieto di eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari. Informazioni meteo aggiornate possono essere reperite sul sito web del Centro Funzionale di monitoraggio meteo-idrogeologico della Regione Umbria <http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>.
5. L'irrorazione aerea è vietata onde evitare l'effetto deriva.
6. L'irrorazione aerea può tuttavia essere autorizzata in deroga per contrastare un'emergenza fitosanitaria accertata dal competente ufficio per i Servizi Fitosanitari della Regione Umbria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari. Durante le operazioni di irrorazione devono essere sempre escluse le aree sensibili quali le abitazioni, gli allevamenti di bestiame, api e pesci, i terreni agricoli ove si pratici l'agricoltura biologica o biodinamica, i corsi d'acqua e le strade aperte al traffico.
7. L'irrorazione aerea è comunque vietata nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e nelle aree naturali protette.

Art. 8 – Impiego di prodotti fitosanitari nei centri abitati, nelle aree sensibili, nelle strade pubbliche o di uso pubblico, nelle linee ferroviarie e sui corpi idrici

1. Il controllo delle erbe infestanti e degli organismi nocivi deve essere effettuato prioritariamente con mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari ovvero quelli meccanici, fisici e biologici.
2. L'utilizzo degli erbicidi chimici, non è ammesso nelle aree cortilive o prossime di asili nido, plessi scolastici, centri diurni per l'infanzia, strutture sanitarie o socio-assistenziali nonché nelle aree destinate a parchi, campi sportivi, lungo tutte le strade pubbliche o di uso pubblico, sulle sponde dei fossi, degli scolii, dei canali, degli argini di ruscelli e fiumi ed in eventuali altre aree individuate dalle Autorità Competenti.
3. Nei centri abitati, nelle aree sensibili e nelle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
4. In ogni caso, nei centri abitati, nelle aree sensibili e nelle strade pubbliche o di uso pubblico non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari classificati in base al vigente Reg. CE n. 1272/2008 (CLP) come tossici (T) o molto tossici (T+) e/o recanti in etichetta ancora le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i..
5. Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento all'articolato 5.4 e 5.5 del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 richiamato in premessa.



Art. 9 – Impiego di prodotti fitosanitari nelle zone a destinazione agricola o ad uso agricolo e nei boschi

1. L'irrorazione di prodotti fitosanitari comporta l'osservanza delle fasce di rispetto.
2. È vietata a distanza inferiore ai 30 metri dalle abitazioni, dalle pertinenze e/o attività ricettive e produttive in genere, l'irrorazione di prodotti fitosanitari classificati in base al vigente Reg. CE n. 1272/2008 (CLP) come tossici (T) o molto tossici (T+) e/o recanti in etichetta ancora le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i..
3. All'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate, ai sensi del D.Lgs. n. 227/2001, è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti, ecc.), fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche.

Art. 10 – Fasce di rispetto

L'aspersione di prodotti fitosanitari può essere effettuata:

1. tramite atomizzatori e nebulizzatori impiegabili per i trattamenti delle colture arboree quali ad es. vigneti e frutteti solo a distanze superiori a:
 - a) METRI 50 da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali e luoghi pubblici in genere;
 - b) METRI 40 dai centri abitati, piste ciclabili e abitazioni in genere;
 - c) METRI 30 da reti sentieristiche a fruizione pubblica e percorsi naturalistici e religiosi;
 - d) METRI 15 da orti coltivati;
 - e) METRI 15 da strade pubbliche o ad uso pubblico.
2. tramite irroratrici a barra per i trattamenti erbicidi e fitoiatrici dei terreni e delle colture erbacee solo a distanze superiori a:
 - a) METRI 40 da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali e luoghi pubblici in genere;
 - b) METRI 30 dai centri abitati, dalle abitazioni in genere, piste ciclabili;
 - c) METRI 10 da reti sentieristiche a fruizione pubblica e percorsi naturalistici e religiosi;
 - d) METRI 10 da orti coltivati;
 - e) METRI 10 da strade pubbliche o ad uso pubblico.

Art. 11 – Contenimento della deriva e riduzione delle fasce di rispetto

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli, le distanze di rispetto prescritte dagli artt. 9 e 10 possono essere ridotte alla metà, e comunque mai meno di 10 metri, qualora:

Colture erbacee

- a) i fondi irrorati siano delimitati da siepi fitte, continue e fogliate e/o da fasce tampone di ampiezza ed altezza adeguate (altezza media non inferiore ai metri 2 ed ampiezza metri 1) in grado di trattenere la deriva o, di una barriera antideriva equivalente senza soluzioni di continuità fino a terra, tutte di altezza non inferiore ai metri 2;
- b) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;



- c) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva nonché dotate di ugello asimmetrico di fine barra;
- d) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
- e) uso di coadiuvanti antideriva.

Colture arboree (frutticoltura)

- a) nel caso in cui si riscontri, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento, la presenza di una siepe, a copertura vegetale fitta e continua, o di una barriera antideriva equivalente senza soluzioni di continuità fino a terra, tutte di altezza di almeno 3 metri.
- b) utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- c) utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale del flusso d'aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- d) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
- e) uso di coadiuvanti antideriva.

Art. 12 – Irrorazione di prodotti fitosanitari in prossimità di corpi idrici

1. Nelle zone di rispetto relative ai punti di prelievo delle acque destinate agli acquedotti pubblici, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali, come previsto dall'art. 94 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, Codice per l'ambiente.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi ed altri corpi idrici, inclusi i pozzi privati, l'irrorazione con prodotti fitosanitari, relativi coadiuvanti e/o erbicidi può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure, i piani di utilizzo e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze e, comunque ad una distanza non inferiore a metri 10.
3. Ad ulteriore tutela dei corpi idrici superficiali, nei fondi coltivati ove avviene l'irrorazione di prodotti fitosanitari ed erbicidi, è obbligo mantenere una fascia inerbita (non coltivata) di metri 3, misurata dalla sponda esterna del corpo idrico.

Art. 13 – Procedura di notifica alle Autorità preposte dei trattamenti nelle aree specifiche

1. La notifica è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate e al fine di adempiere agli obblighi di informazione preventiva prevista dal successivo art. 14.



2. Deve provvedere alla notifica chiunque effettua trattamenti utilizzando prodotti fitosanitari
 - impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc..
 - quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/201.
3. La notifica dell'intervento deve essere inviata alle Autorità territorialmente competenti individuate nel Dipartimento di Prevenzione - Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL1, nel Comune di Perugia e nella Sezione provinciale di riferimento di ARPA Umbria.
4. La notifica deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del trattamento e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) luogo in cui si effettua il trattamento;
 - b) data del trattamento ed orario di inizio;
 - c) sostanza attiva utilizzata;
 - d) nome commerciale del Formulato e relativa Scheda di Sicurezza;
 - e) nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
 - f) modalità di trattamento adottate;
 - g) caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/manutenzione e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
 - h) nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.
5. Tutte le variazioni delle indicazioni dovranno essere tempestivamente comunicate agli enti indicati al comma 1

Art. 14 – Regolamentazione dell'accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari. Obbligo di comunicazioni e segnaletica

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari, benché finalizzato alla esecuzione delle operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulario commerciale. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti tale tempo di rientro, questo dovrà essere almeno di 48 ore.
2. È fatto obbligo di informare i vicini confinanti almeno 72 ore prima del trattamento, secondo le modalità concordate tra le parti e comunque esponendo la segnaletica prevista dal presente regolamento.
3. Nei fondi trattati con prodotti fitosanitari classificati T, T+ e Xn è fatto obbligo esporre segnaletica recante il divieto di accesso a persone non addette e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Tale segnaletica, adeguata e ben visibile su tutti i lati di possibile accesso al fondo, dovrà essere esposta a partire da 48 ore prima dell'inizio del trattamento sino a tutto il tempo di rientro e dovrà riportare la dicitura: "ATTENZIONE TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO – SOSTANZA ATTIVA UTILIZZATA – DATA INIZIO – DATA RIENTRO".



4. L'utilizzatore professionale che intenda acquistare ed utilizzare, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari deve essere in possesso della certificazione di abilitazione in corso di validità ("patentino fitosanitario") di cui all'art. 9 del D.Lgs. 150/2012.
5. Ferme restando le fasce di rispetto di cui al precedente articolo 10, nel caso in cui i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di aree frequentate da gruppi vulnerabili di asili, scuole, centri diurni, aree verdi aperte al pubblico, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura delle strutture e, comunque, dopo il termine delle lezioni e delle attività ricreative e collaterali.
6. In ogni caso i trattamenti non devono mai interessare aree di pertinenza di asili, scuole, centri diurni e aree verdi aperte al pubblico.
7. Le informazioni riportate nella segnaletica sono finalizzate alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte a rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.
8. La segnaletica consta di due tipologie di cartelli, di cui in allegato 2, che devono possedere caratteristiche e riportare scritte e indicazioni come segue:
Cartello A, rettangolare, di cm 50x30 a sfondo bianco:
 - a. "VIETATO L'ACCESSO A PERSONALE NON AUTORIZZATO" scritta bianca su rettangolo rosso;
 - b. Disegno di persona con mano in evidenza su cerchio rosso barrato di divieto di accesso.Cartello B, quadrato, di cm 50x50, a sfondo giallo:
 - a. "ATTENZIONE - TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO";
 - b. la sostanza attiva (PRINCIPIO) e il formulato commerciale (PRODOTTO) utilizzato;
 - c. la DATA DI INIZIO del trattamento e il TEMPO DI RIENTRO (riutilizzo dell'area) che, ove non riportato nell'etichetta del prodotto distribuito, non potrà essere inferiore alle 48 ore;
 - d. scritte nere con dimensione minima dei caratteri di 4 cm.
9. I cartelli devono essere:
 - di materiale resistente agli urti e alle intemperie;
 - collocati ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
 - apposti su ogni lato di possibile accesso al fondo almeno 48 ore prima dell'inizio del trattamento;
 - mantenuti in loco fino a scadenza del tempo di rientro e solo successivamente essere rimossi.
10. In caso di trattamenti che interessano una vasta superficie (es. viale alberato, piste ciclabili) per rendere più efficace l'informazione ai cittadini, si potrà integrare la cartellonistica stessa ricorrendo anche ad avvisi pubblici come comunicati stampa o servizi di informazione da rendere disponibili nei siti web (es. sito del Comune). Tali avvisi pubblici a mezzo di web o stampa devono essere disponibili al pubblico almeno 48 ore prima della data dell'intervento indicando i luoghi in cui verranno effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari e tutte le informazioni sopra riportate.
11. Nelle aree di proprietà privata destinate ad uso pubblico o ad uso collettivo non è obbligatoria la segnalazione preventiva qualora i trattamenti siano effettuati quando queste non sono accessibili ad ospiti, clienti e soci. In ogni caso rimane l'obbligo di osservare il



tempo di rientro minimo di 48 ore, dall'esecuzione del trattamento alla riapertura delle suddette aree.

12. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di strade ad uso pubblico, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza consentita per il tipo di irroratrice.
13. È fatto divieto di eseguire trattamenti irrorando i prodotti dalle strade pubbliche, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica da eseguirsi con le opportune cautele.
14. Per la protezione delle api e degli insetti pronubi è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti sulle colture durante tutto il periodo della piena fioritura, fatto salvo l'impiego consentito di prodotti espressamente autorizzati, in quanto non tossici per gli insetti pronubi, e riportato in etichetta. È inoltre obbligatorio lo sfalcio della vegetazione spontanea in fioritura sottostante prima di qualsiasi trattamento alle colture arboree.

Art. 15 – Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n.128/2009/CE.
2. Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente.
3. Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurare il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.
4. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
5. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
6. È vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto alle condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
7. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso della condotta idrica.
8. È vietato il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui per il rifornimento delle cisterne e delle attrezzature irroranti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 c. 2.
9. È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita oltre che con il conferimento a ditte



specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la redistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

10. È vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 16 – Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di prodotti fitosanitari non più utilizzabili in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, o perché revocati, e quanto possa costituire fonte di inquinamento, in quanto rifiuti speciali pericolosi, non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 17 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente areati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura “Materiale tossico” o “Veleno” o “Simili”.

Art. 18 – Violazioni e sanzioni

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento competono all'USL in via principale, alla Polizia locale e agli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p. ai quali è garantito supporto tecnico da parte dell'USL e del Comune.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e di quelle previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2012, le violazioni del presente Regolamento sono disciplinate dalla L.n. 689/81 e punite con la sanzione pecuniaria da 75,00 euro a 500,00 euro.
3. I relativi proventi sono versati al Comune che ne beneficia e provvede alla successiva irrogazione delle sanzioni con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della L.n. 689/81.

Perugia, 27.02.2019

Il Consigliere
Sergio De Vincenzi

**Allegato 1 – Tabella di Beaufort**

n	Termine descrittivo	Simbolo meteo	Velocità del vento			Altezza onde (m)		Condizioni a terra
			nodi	chilometri/ora	metri/secondo	media	max	
			(<i>kn</i>)	(<i>km/h</i>)	(<i>m/s</i>)			
0	Calma		0	0	0	0	0	Fumo verticale.
1	Bava di vento		1÷3	1÷6	0,3 ÷ 1,5	0,1	0,1	Fumo inclinato. Bandiere ferme.
2	Leggera brezza		4÷6	7 ÷ 11	1,6 ÷ 3,4	0,2	0,3	Percezioni sul volto. Bandiere si muovono. Le foglie frusciano.
3	Brezza tesa		7÷10	12 ÷ 19	3,4 ÷ 5,4	0,6	1,0	Foglie e rami più piccoli in movimento costante.
4	Vento moderato		11÷16	20 ÷ 29	5,5 ÷ 7,9	1	1,5	Sollevamento di polvere e carta. I rami sono agitati.
5	Vento tesò		17÷21	30 ÷ 39	8,0 ÷ 10,7	2	2,5	Oscillano gli arbusti con foglie. Si formano piccole onde nelle acque interne.

... omissis ...

Allegato 2 – Segnaletica

Prototipo Cartello A. Art. 14, punto 8



Allegato 2 – Segnaletica

Prototipo Cartello B. Art. 14, punto 8



The image shows a yellow rectangular sign with a black border. In the top left corner is the coat of arms of the Comune di Perugia. In the top right corner, it says "Comune di Perugia". The main text in the center reads: **ATTENZIONE**
TRATTAMENTO
FITOSANITARIO IN CORSO

Below this text are two lines for information: **PRINCIPIO:** _____ and **PRODOTTO:** _____

At the bottom, there are two columns for dates: **Data Inizio** and **Data Rientro**, each followed by a white rectangular box for writing.

Art. 14 - Regolamento Comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra-agricole

<http://www.dinamica-fp.com/images/dinamica/sicuragri/segnaletica.html>